

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON **VERBALE N. 31/10 DEL 15 LUGLIO 2020**

"Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 1999, N. 95

Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili.

Art. 2-bis

- 1. Le somme da ripartire a valere sul capitolo di spesa 71630 U.P.B. 13.01.005 sono destinate nella misura del 70% alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace e nella misura del 30% alla Direzione Sanità.
- 2. I dirigenti dei Servizi di cui al precedente comma 1 ripartiscono le somme del Cap. 71630 U.P.B. 13.01.005, di loro competenza, nella seguente misura:
 - a) il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al Registro del Volontariato con arrotondamento all'anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);
 - b) il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro;
 b-bis) per l'anno 2020 la ripartizione di cui alla lettera b) è fatta in proporzione al volume di spesa sostenuta negli anni 2016, 2017 e 2018.
- 3. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00.4. Le eventuali somme residue per effetto dell'importo massimo di contributo erogabile, sono ridistribuite in proporzione diretta alle somme ripartite con le modalità di cui al precedente comma 2.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2001, N. 36

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.

Art. 3-bis (Norma finanziaria)

- 1. La Regione Abruzzo per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sostiene le iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.
- 2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 300.000,00 trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.003 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo.
- 2-bis. La Regione Abruzzo sostiene, per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, le iniziative delle Diocesi Abruzzesi della CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise) che assicurano e garantiscono la qualità delle attività di oratorio e similari, anche per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero, con un contributo straordinario di euro 100.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.
- 2-ter. L'onere derivante dal contributo straordinario di cui al comma 2-bis, quantificato in euro 100.000,00, trova copertura, per l'anno 2020, nell'ambito dello stanziamento della parte Spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2020 2022, esercizio 2020 Missione 06, Titolo 01, Programma 04, capitolo 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo", per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 6, Titolo 01, Programma 04, capitolo 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli oratori delle Diocesi dell'Abruzzo" per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71520/1 "Fondo Sociale Regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale L.R. 17.12.1996, n. 135 e L.R. 27.3.1998" per euro 100.000,00.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva.

Art. 13 (Tipologia degli interventi)

- 1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f):
 - a) manifestazioni sportive internazionali, di massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attivita' motoria e sportiva, anche della terza eta' o di soggetti diversamente abili o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonche' alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive.

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

Art. 7

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)

1. E' autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90.

- 2. Nello stato di previsione dell'entrata e' iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
 - a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,70 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Societa' Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della 1.r. 47/2007;
 - b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l'attuazione della l.r. 24 agosto 2018, n. 28;
 - c) nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 648.648,26 necessario per la copertura della seconda rata degli oneri derivanti dalla correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE Abruzzo 2000-2006;
 - d) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla 1.r. 22 maggio 2018, n. 9 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;
 - e) nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 02 lo stanziamento pari ad euro 200.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la previsione di un contributo straordinario per l'ATER di Chieti per interventi in materia di edilizia residenziale popolare;
 - f) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 100.000,00 necessario per il rifinanziamento della 1.r. 27 dicembre 2016, n. 42 per interventi per la Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica della Regione Abruzzo;
 - g) [nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.400.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016, articolo 11;]
 - h) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della 1.r. 15/2002;
 - i) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.530.249,94 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
 - j) nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 800.000,00, necessario per il finanziamento di lavori di messa in sicurezza della viabilita' della Piana del Fucino.
- 3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019.

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 30

(Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci - Rifinanziamento l.r. 127/97 per manutenzione porti)

- 1. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' produttive a seguito del Covid-19 ed incentivare il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci".
- 2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalita' ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)).
- 3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalita' di gestione del fondo, sentita la Commissione consiliare competente, nonche' il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformita' con la disciplina nazionale.
- 4. Per l'anno 2020 la dotazione finanziaria, pari a euro 100.000,00, del Fondo di cui al comma 1 e' iscritta sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci", nell'ambito della Missione 10, Programma 1, Titolo 1.
- 5. La copertura finanziaria delle somme di cui al comma 4 e' assicurata con la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2020: diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00.
- 6. A decorrere dagli anni successivi la spesa e' autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione mediante approvazione, modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale del relativo esercizio.
- 7. Al fine di garantire la manutenzione di porti e approdi di competenza regionale, e' rifinanziata la legge regionale 12 novembre 1997, n. 127 (Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attivita' relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali) per l'esercizio 2020 per euro 350.000,00.

- 8. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 e' assicurata apportando la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2020- 2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 03, capitolo 15.14.14.1 denominato "Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attivita' realizzative e di studio attinenti la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili" per euro 350.000,00.
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00.
- 9. Al Dipartimento regionale competente per materia e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del comma 7.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con **verbale n. 31/10 del 15 luglio 2020** "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti" sono i seguenti:

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 111

(Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)

- 1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
- 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
- 3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
- 4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
- 4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2001, N. 36

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratòri parrocchiali.

L'Oratòrio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie.

La Regione, nell'ambito delle finalità stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli Oratòri per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

- 1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nonche' per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di strategicita', necessita' e rilevanza degli interventi, e' autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalita' delle infrastrutture urbane.
- 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere ammesso a finanziamento o rimborso un solo intervento per ciascun Comune, previa presentazione della relativa istanza al Dipartimento competente, per un importo massimo di euro centomila, fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al comma 2.
- 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.
- 3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia [di Opere Pubbliche] e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva.

Art. 3 (Destinatari e iniziative)

- 1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:
 - a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;
 - b) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
 - c) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
 - d) Societa' e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
 - e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
 - f) Societa' e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
 - g) Societa' e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
 - h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

Art. 6 (Riparto dei contributi)

- 1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
 - a) numero delle Societa' e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;
 - b) numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;
 - c) numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;
 - d) numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.
- 2. La somma a disposizione delle Societa' e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed assegnata secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
 - a) qualita' dei programmi;
 - b) specifica attivita' in favore di minorenni;
 - c) attivita' pluridisciplinare;
 - d) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo.
- 3. La somma a disposizione delle Societa' e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
 - a) qualita' dei programmi;
 - b) specifica attivita' in favore di minorenni;
 - c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;
 - d) utilizzo di operatori sportivi;
 - e) numero di atleti tesserati diversamente abili.
- 4. Ai fini della presente legge, si considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:
 - a) sono titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;
 - b) sono titolari di attestato di istruttore, educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura similare utilizzata dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 7 (Interventi e soggetti beneficiari)

- 1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d).
- 2. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo e' che le Societa' o Associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nella stagione avente inizio nell'anno in corso il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.
- 3. Le Societa' ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.

Art. 10 (Interventi)

- 1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato all'articolo 3, comma 1, lettera e).
- 2. Allo scopo di incentivare l'attivita' sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell'Abruzzo alle finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze economiche previste dalla presente legge.

Art. 11 (Soggetto beneficiario)

1. E' soggetto beneficiario l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio.

Art. 12 (Domande di contributo)

 Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.

Art. 16 (Interventi e soggetti beneficiari)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attivita' sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.

Art. 19 (Premi di rappresentanza)

1. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport e' autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a societa', associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

Art. 23 (Interventi)

- 1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, mediante:
 - a) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;
 - b) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.
- 2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.
- 3. Almeno il 20 per cento delle somme attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall'articolo 27 comma 13 e' assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" a "Special Olimpics Italia" qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale.
- 4. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.